

COMUNE DI PORRETTA TERME
(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 20/12/01 modificato con D.C.C. n. 95 del 20/12/01 e modificata con D.C.C. n. 11 del 10/03/2008

INDICE

Capo I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni
- Art. 3 - Area di pertinenza del fabbricato
- Art. 4 - Esenzioni per fabbricati posseduti da enti non commerciali
- Art. 5 - Abitazione principale
- Art. 6 - Pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 7 - Area fabbricabile
- Art. 8 - Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 9 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Capo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 10 - Dichiarazione o denuncia
- Art. 11 - Versamenti
- Art. 11 bis - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Art. 12 - Validità dei versamenti dell'imposta
- Art. 13 - Rimborsi e compensazioni

CAPO III - CONTROLLI E VERIFICHE, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E SANZIONI

- Art. 14 - Controlli e verifiche
- Art. 15 - Accertamento con adesione
- Art. 16 – Sanzioni ed interessi

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 - Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 18 - Rinvio dinamico

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà degli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - , di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 2

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

1. Le aliquote del tributo e le detrazioni sono determinate con apposita delibera di Consiglio comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Nella medesima delibera di Consiglio Comunale possono essere previste riduzioni di aliquota per immobili locati a canoni concordati (art. 2 comma 4 della Legge 9/12/1988 n. 431) o per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica ad uso domestico (art. 1 comma 288 Legge n. 244 del 24/12/2007).

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma precedente s'intendono valide le aliquote e le detrazioni stabilite con l'ultima delibera adottata per gli anni precedenti.

Art. 3

Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente, pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.

2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Art. 4

Esenzioni per fabbricati posseduti da enti non commerciali

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche

posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992, e hanno effetto dall'1/1/1999.

Art. 5 **Abitazione principale**

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e che ivi abbiano la propria residenza anagrafica; **il contribuente che intende avvalersi di tale agevolazione deve comunicare all'ufficio i dati identificativi dell'alloggio e le generalità del parente con corrispondente grado, al quale il proprietario ha dato l'alloggio in uso gratuito, affinché questi se ne serva come sua dimora abituale. Il proprietario si obbliga inoltre ad inviare al Comune una comunicazione nell'ipotesi in cui vengano a cessare successivamente le condizioni che danno diritto alla agevolazione.**

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

2. Sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs 504/92

a) l'unità abitativa concessa dal possessore in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e che ivi abbiano la residenza anagrafica, purché il soggetto passivo si trovi nella condizione di non essere titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un altro immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune;

3. Il soggetto interessato deve attestare a pena di decadenza, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per usufruire della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota per abitazione principale, mediante apposita comunicazione che si ritiene valida anche per gli anni successivi sino a quando il contribuente non ne attesterà la cessazione con un medesimo atto. Resta, comunque, salva la facoltà del Comune di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

4. In base alla vigente legislazione per "abitazione principale" si deve intendere l'unità abitativa dove il soggetto ha la propria residenza anagrafica.

Art. 6

Pertinenze delle abitazioni principali

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, si stabilisce che agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale purché in numero non superiore ad una per ciascuna delle suddette categorie catastali e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto dall'1/1/1999.

L'art. 7

Area fabbricabile

1. Per area fabbricabile, nel senso definito dall'art.2 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504/92, s'intende l'area destinata all'edificazione dallo strumento urbanistico generale vigente, esecutivo.

2. Durante il periodo dell'effettiva edificabilità (per costruzione, demolizione e ricostruzione, esecuzione di lavori di recupero edilizio), il suolo interessato deve, comunque, essere considerato area edificabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici.
3. Nel caso di effettuazione dei lavori di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 su area classificata come zona agricola nello strumento urbanistico generale, l'area è assoggettata ad imposta per il suo valore solo in assenza dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 della Legge n. 133/1994 e successive modificazioni.
4. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, si stabilisce che, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale determina, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune riferiti al 1° Gennaio di ogni anno. Per gli anni successivi, qualora la Giunta non provveda entro il suddetto termine, si intendono confermati i valori dell'anno precedente.
5. Allo scopo di cui al comma 1, la Giunta può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta a norma del comma 1.
7. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, non compete alcun rimborso relativamente alla maggiore imposta versata salvo che tale eccedenza superi il 30% del valore come sopra predeterminato. In tale caso il contribuente può richiedere, nei modi e nei tempi di cui all'art. 13, il rimborso della quota versata in eccedenza a tale misura percentuale.
8. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 8

Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata ed utilizzata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 9
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni .

2. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, si stabilisce che l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), bensì con interventi di restauro risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;

e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Capo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 10

Dichiarazione o denuncia

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 11

Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei termini previsti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni.

2. I suddetti soggetti possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di liquidazioni ed accertamenti, tramite:

a) il concessionario della riscossione dei tributi;

b) le diverse modalità che verranno stabilite dalla Giunta comunale con proprio provvedimento.

3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protrato per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protrato per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protrato per i primi 14 giorni ovvero per i successivi 15.

4. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Il Comune, decorsi inutilmente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, invita il contribuente, mediante lettera di sollecito, ad eseguire il versamento entro 30 giorni; in caso di perdurante inadempimento, procede alla riscossione coattiva del tributo anche a mezzo della procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910 (ingiunzione fiscale).

6. Per gli immobili compresi nelle procedure di cui all'art. 10 comma 2, del presente regolamento il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale deve essere effettuata entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile.

Art. 11 bis

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Il versamento non deve essere eseguito se di importo pari o inferiore a Euro 5,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per prevenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta non superi Euro 12,00. Detta norma non si applica in caso di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lsg. 472/97.
3. Il limite di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni ed interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00 (compresi interessi).

Art. 12

Validità dei versamenti dell'imposta

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, si stabilisce che, fermo restando che l'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso, si considerano tuttavia regolari i versamenti tempestivamente effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione o denuncia presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Il contribuente che intenda avvalersi di tale facoltà, deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Tributi, entro i termini previsti dall'art. 10. Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni d'imposta successivi e sino a rettifica resa dal contribuente stesso, con le suddette modalità.
2. La norma del precedente comma 1 si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
3. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili:
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
 - b) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
 - c) i versamenti tempestivamente eseguiti ad altro Comune non competente, purché lo stesso provveda, a richiesta, al tempestivo accredito nelle casse comunali.

L'art.13

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano degli interessi con maturazione giorno per giorno, dal giorno del versamento non dovuto.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma che si chiede in restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito delle restituzione.
5. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed annualità diverse.
6. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili, a condizione che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
 - c) non vi sia stata, comunque, utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
7. Il rimborso compete a partire dalla data di adozione da parte del consiglio comunale della variante o dalla data di efficacia dei vincoli imposti da leggi nazionali regionali, che hanno reso inedificabile l'area e per non più di cinque periodi d'imposta.

CAPO III - CONTROLLI E VERIFICHE

Art. 14

Controlli e verifiche

1. Il Funzionario responsabile provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente e mediante motivato avviso d'accertamento o di liquidazione:

a) corregge gli errori materiali e di calcolo che rilevano ai fini dell'esatta determinazione dell'imposta, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o versamento;

b) rettifica la dichiarazione infedele, incompleta o inesatta;

c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

d) recupera l'omesso o parziale versamento dell'imposta.

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi pregressi.

3. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera l), num. 2), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, si stabilisce che è attribuito alla Giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo a norma dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, si applica all'Imposta Comunale sugli Immobili il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.

Art. 16

Sanzioni ed interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di Imposta Comunale sugli Immobili si applica la normativa statale vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le apposite deliberazioni Consiliari adottate in materia al fine di graduarne l'applicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/92, così come modificato dal D.Lgs. 473/97, qualora il contribuente abbia regolarmente e tempestivamente proceduto al versamento dell'imposta dovuta senza, tuttavia, presentare la prescritta dichiarazione, viene punito ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97 (violazione formale continuata).

3. Si applica anche in materia di imposta comunale sugli immobili il disposto di cui all'art. 12, co.3°, del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.
4. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura del tasso di interesse legale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 18

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.